



Trattamento dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento ai sensi della Delibera 152/2012/R/Gas

Con riferimento al mese M, nel caso in cui STOGIT attribuisca complessivamente all'UTENTE un prelievo a valere sulla giacenza in stoccaggio corrispondente alla quota percentuale dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, l'UTENTE emetterà, il terzo giorno lavorativo del mese M+2, una fattura a debito di STOGIT, applicando la vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la somministrazione del gas la cui data di scadenza sarà l'ultimo giorno lavorativo del mese M+2.

STOGIT emetterà fattura a debito dell'Utente, riportante le stesse date di emissione e scadenza, riaddebitando il medesimo importo per la prestazione fornita, applicando la vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La fattura emessa da STOGIT andrà a compensare la fattura di pari importo emessa dall'UTENTE.

I dati relativi ai consumi tecnici, determinati da Stogit ai sensi della Delibera 152/2012/R/Gas, saranno disponibili nel portale SAMPEI nella sezione "Fatturazione>Consumi Fatturabili>Interrogazione report consumi gas" entro i primi 15 giorni del mese M+1 unitamente al prezzo di cessione, pari alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento del mese M arrotondata alla seconda cifra decimale (espressa in Euro/GJ) e all'importo (espresso in Euro con l'esplicitazione di due cifre decimali) risultante dal prodotto tra la quantità dei consumi tecnici (espressa in GJ) ed il prezzo di cessione.

Ad avvenuta emissione della fattura, l'UTENTE invierà l'originale, in formato "pdf", all'indirizzo di posta elettronica fatture.fornitori.mbx@stogit.it ed in conoscenza all'indirizzo conferimento@stogit.it.

Al fine di semplificare il processo di compensazione, l'Utente dovrà riportare nel testo di ciascuna fattura emessa nei confronti di STOGIT, un riferimento definito da "mese/anno – consumi tecnici centrali"

Nel caso in cui STOGIT, con riferimento al mese M, attribuisca all'UTENTE un'immissione a valere sulla giacenza in stoccaggio, corrispondente alla quota percentuale dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento, tale riconoscimento, assimilabile ad un premio in natura¹, non concorre a formare base imponibile, ai sensi dell'art. 15, 1° c., n. 2, del D.P.R. 26/10/1972 n. 6331, e non prevede fatturazione.

¹ Assimilabile ad un premio anche per estensione analogica dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 333802 del 24/02/1982